



## Istituto Comprensivo "G. Gonzaga"

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Via Caduti di Bruxelles 84025 - Eboli (SA)

Tel. 0828 328154 - fax 0828 333444

Email: [saic8bg00b@istruzione.it](mailto:saic8bg00b@istruzione.it) – Pec: [saic8bg00b@pec.istruzione.it](mailto:saic8bg00b@pec.istruzione.it) –

Sito web: [www.icgonzagaeboli.gov.it](http://www.icgonzagaeboli.gov.it)

Eboli, 12 ottobre 2017

- Al personale Docente/ATA
- Ai Sigg. Genitori degli alunni
  - Al Direttore SGA
  - All'Albo
  - Al Sito web

**Oggetto: disposizioni organizzative – ulteriori chiarimenti e precisazioni.**

**Premesso che**

- L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere prioritariamente il dovere di vigilanza;
- Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori Scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative (ai sensi del D.lgs.165/2001) per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
- Spetta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico;
- **A i sensi dell'art.591 Codice penale (*Abbandono di persone minori o incapaci*) gli alunni minorenni non possono uscire da scuola da soli;**

Ad integrazione di quanto già disposto in materia di vigilanza ed alla luce di quanto sopra premesso nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21593 del 19.09.2017, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti e precisazioni:

### Personale Docente

- **I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni, per assistere all'entrata degli alunni;** in caso di ritardo, essi hanno l'onere di informare la scuola, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari;

- Tutti i docenti devono rispettare scrupolosamente l'orario personale previsto dal quadro orario della rispettiva sezione/classe/plesso e per la scuola primaria effettuare le ore di completamento orario nel team docente (ore in organico funzionale);
- La responsabilità per la cosiddetta colpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo) e dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso;
- In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi, quindi, di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque, essere garantita, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni. Fino all'eventuale nomina del supplente la sostituzione sarà effettuata secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti unitario nella seduta del 07.09.2017. Il Coordinatore di plesso o, in sua assenza temporanea, il sostituto, laddove individuato, o il docente con maggiore anzianità di servizio, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate;
- In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.
- In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai collaboratori scolastici al fine di assicurare la vigilanza sugli alunni. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato;
- **Gli alunni della Scuola dell'Infanzia escono solo se accompagnati dai genitori o da persone munite di delega scritta;**
- **Gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati fino all'uscita dai rispettivi insegnanti; tutti gli alunni della scuola primaria "Paterno" usciranno dal portone secondario;**
- **Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado saranno accompagnati dal docente all'uscita ed i genitori saranno tenuti ad attenderli fuori.**

#### Genitori degli alunni

- Ogni alunno deve arrivare puntuale a scuola rispettando l'orario di ingresso.
- Gli alunni ed i rispettivi genitori in attesa dell'apertura dei cancelli devono sostare negli spazi extrascolastici antistanti.
- **Gli alunni devono essere sempre prelevati dai genitori o da soggetti maggiorenni delegati dai genitori o dagli addetti allo scuolabus.** Infatti, l'uscita degli alunni dalla scuola costituisce un momento delicato della vita scolastica, nel quale avviene la *traditio*, ovvero il trasferimento degli obblighi di vigilanza dall'Amministrazione scolastica alla famiglia.
- **Nessuna dichiarazione libera la scuola dalla responsabilità della vigilanza;**
- La permanenza nelle pertinenze degli edifici scolastici è consentita solo per il tempo strettamente necessario per la consegna e il ritiro degli alunni.

#### Personale ATA

1. **Anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività**